



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2023, proposto da Giulia Folino, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Avvocatura dello Stato;
- Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;

- Commissione d'esame del concorso;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vito Orlando, Antonino Foti, Benedetto Di Fiore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM - n 1.250 unità di personale), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, pubblicata sul sito del Formez PA in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente complessivi n. 2 titoli di studio e, di conseguenza, le assegna solo n.1 punto per la valutazione dei titoli come indicati dall'art 7, comma 3, del bando di concorso, nonostante la ricorrente fosse in possesso di due titoli di studio valutabili Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) e Laurea triennale in Scienze Giuridiche (n. 31 ex DM n. 509/99), collocandola tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 8341 con il punteggio complessivo di 24,875;

- per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 104 del 31 dicembre 2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e,

in particolare, dell'art.7, comma 3 laddove prevede che "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli "sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso";

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su "piattaforme digitali" dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alla ricorrente alcun punteggio per la seconda laurea in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alla successiva richiesta di riesame dei titoli inviata dalla ricorrente con la pec del 16/ marzo 2023;

- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito un totale di n. 2 punti alla ricorrente per i titoli in suo possesso;

- per quanto di ragione, degli atti imminenti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di riesame del 16 marzo 2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

nonché per l'accertamento

dell'interesse in capo alla ricorrente di ottenere il riconoscimento di entrambe le lauree: della Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) e della Laurea triennale in Scienze Giuridiche (n. 31 ex DM n. 509/99)

e per la condanna

dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di ulteriore 1 punti previsti dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe alla stessa di ottenere il punteggio di 25,875 e la migliore posizione nella

graduatoria finale di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preliminarmente osservato come parte ricorrente, pur in presenza di “spunta”, in corrispondenza della indicazione, sul Modulo deposito ricorso, dell’istanza cautelare monocratica, non abbia, nel testo dell’atto introduttivo del giudizio, formulato alcuna domanda ai sensi dell’art. 56 c.p.a.; per l’effetto, non configurandosi alcun obbligo di provvedere in proposito;

Ulteriormente preso atto che la parte ha chiesto, in ragione dell’*“elevato numero dei controinteressati”* e del fatto che *“non è agevole individuare i soggetti che precedono la ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso”*, autorizzarsi l’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a.;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

La fissazione dell'udienza camerale ai fini della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare viene fin da ora rimessa – in ragione della mancata configurabilità del termine di dieci giorni, ex art. 55 c.p.a., decorrente dal deposito del presente ricorso (16 maggio 2023), ai fini della delibazione alla prossima Camera di Consiglio di questa Sezione, calendarizzata per il 24 maggio 2023 – al Presidente della Sezione Quarta ter di questo Tribunale, avente competenza ai fini della trattazione delle controversie della specie a decorrere dal prossimo 1° giugno;

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO